



IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTO** la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e in particolare l'art. 11 relativo ai regolamenti didattici di ateneo;
- VISTO** lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente integrato e modificato;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, concernenti le classi delle lauree e delle lauree specialistiche;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che introduce modifiche al suddetto regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. 509/99;
- VISTO** il decreto ministeriale del 16 marzo 2007, relativo alle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;
- VISTO** il decreto ministeriale 5 aprile 2007, relativo alla classe del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza;
- VISTO** il decreto ministeriale 386/2007, recante "Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale";
- VISTO** il decreto rettorale del 24 giugno 2008, n. 9018, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico di Ateneo;
- RITENUTO** necessario adeguare il regolamento didattico di Ateneo alla normativa di cui al decreto ministeriale 270/2004 e ai successivi decreti ministeriali;
- VISTE** le delibere del 1° luglio 2008, n. 179, e del 9 giugno 2009, n. 160, con le quali sono state approvate alcune modifiche agli articoli 10,18,19,24 e 27;
- VISTO** il parere favorevole del Consiglio universitario Nazionale, espresso nell'adunanza del 2 dicembre 2009;

DECRETA

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo, così come evidenziate nell'allegato A, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore all'atto della sua emanazione ed è pubblicato su www.unipi.it.

IL RETTORE

Man Pagli

UNIVERSITY OF WISCONSIN
MADISON, WISCONSIN 53706
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
MADISON, WISCONSIN 53706

10

Regolamento didattico di Ateneo

Testo vigente	Testo modificato
Regolamento didattico d'Ateneo ... omissis ... Articolo 10 - Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004, delle Linee guida di cui al DM 386/2007, il Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Facoltà, entro le scadenze e secondo le procedure individuate dal Ministero, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari, determinati dalla normativa ministeriale e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo. 2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale : a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi; b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi; c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore; d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio, così come definite dalla normativa ministeriale. Inoltre non possono essere attivati, salvo deroghe deliberate dal Senato Accademico, corsi di laurea che abbiano avuto una media annuale inferiore a 20 immatricolati negli ultimi tre anni.	Regolamento didattico d'Ateneo ... omissis ... Articolo 10 - Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004, delle Linee guida di cui al DM 386/2007, il Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Facoltà, entro le scadenze e secondo le procedure individuate dal Ministero, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari, determinati dalla normativa ministeriale e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo. 2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale : a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi; b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi; c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore; d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio, così come definite dalla normativa ministeriale. Inoltre non possono essere attivati, salvo deroghe deliberate dal Senato Accademico, corsi di laurea che abbiano avuto una media annuale inferiore a 20 immatricolati negli ultimi tre anni. Un corso di laurea o di laurea magistrale può essere attivato a condizione che nell'ultimo anno abbia avuto un numero di

3. Il Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare, con adeguata motivazione, la limitazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta è trasmessa al Ministero per la prevista autorizzazione. 4. Un corso di laurea (laurea magistrale) può essere attivato a condizione che almeno 90 CFU (60 CFU per le lauree magistrali) siano tenuti da professori o ricercatori di ruolo presso l'ateneo o presso altri atenei in base a specifiche convenzioni. Inoltre ogni docente non può essere contato più di due volte per insegnamenti tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei. Il numero minimo di CFU è inoltre di 150 per le lauree con durata cinque anni e 180 per quelle con durata sei anni. Almeno ulteriori 30 CFU per le lauree, 50 CFU per le lauree a ciclo unico di cinque anni e 60 CFU per le lauree a ciclo unico di sei anni devono essere attribuiti a docenti dell'Università di Pisa o di altre università (anche in assenza di convenzioni). I CFU di cui sopra devono includere la maggior parte dei crediti associati alle attività di base e caratterizzanti del corso di studio e delle attività obbligatorie per tutti gli studenti. 5. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale. 6. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del	immatricolati superiore ai minimi indicati nell'allegato B al D.M. 31 ottobre 2007 n. 544. In caso negativo potrà essere valutata la media del numero degli iscritti ai primi due anni al fine di verificare il rispetto dei suddetti minimi. 3. Il Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare, con adeguata motivazione, la limitazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta è trasmessa al Ministero per la prevista autorizzazione. 4. Un corso di laurea (laurea magistrale) può essere attivato a condizione che almeno 90 CFU (60 CFU per le lauree magistrali) siano tenuti da professori o ricercatori di ruolo presso l'ateneo o presso altri atenei in base a specifiche convenzioni. Inoltre ogni docente non può essere contato più di due volte per insegnamenti tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei. Il numero minimo di CFU è inoltre di 150 per le lauree con durata cinque anni e 180 per quelle con durata sei anni. Almeno ulteriori 30 CFU per le lauree, 50 CFU per le lauree a ciclo unico di cinque anni e 60 CFU per le lauree a ciclo unico di sei anni devono essere attribuiti a docenti dell'Università di Pisa o di altre università (anche in assenza di convenzioni). I CFU di cui sopra devono includere la maggior parte dei crediti associati alle attività di base e caratterizzanti del corso di studio e delle attività obbligatorie per tutti gli studenti. 5. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale. 6. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del
--	--

relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

... omissis ...

Articolo 18 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea o a un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea o a un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le competenti strutture didattiche ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

... omissis ...

Articolo 18 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea o a un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea o a un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le competenti strutture didattiche ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

5. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Ordinamento didattico del corso di studio, definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque:

- a) il possesso di requisiti curriculari
- b) la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

6. I requisiti curriculari, di cui al comma 5 lett. a), possono essere espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori. Devono anche essere indicati corsi di laurea o classi di laurea di primo livello che verificano i requisiti di accesso o che li verificano se il curriculum seguito dallo studente sia stato del tipo metodologico. Le modalità di acquisizione dei requisiti curriculari mancanti sono stabilite dal Senato accademico.

7. L'adeguatezza della personale preparazione dello studente, di cui al comma 5 lett. b), è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.

5. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Ordinamento didattico **e il Regolamento** del corso di studio, definiscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque:

- a) il possesso di requisiti curriculari
- b) la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

~~6. I requisiti curriculari, di cui al comma 5 lett. a), possono essere espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori. Devono anche essere indicati corsi di laurea o classi di laurea di primo livello che verificano i requisiti di accesso o che li verificano se il curriculum seguito dallo studente sia stato del tipo metodologico. Le modalità di acquisizione dei requisiti curriculari mancanti sono stabilite dal Senato accademico.~~

La verifica dei requisiti curriculari ha lo scopo di accertare la competenza minima indispensabile per l'ammissione al corso di laurea magistrale. I requisiti curriculari sono espressi in termini di numero minimo di CFU in settori specifici, che devono essere stati acquisiti durante percorsi all'interno di corsi di laurea o laurea magistrale. Possono anche essere indicati corsi o classi di laurea che soddisfano automaticamente i requisiti. Nel caso di mancanza di requisiti, il corso di laurea magistrale indica, all'interno dell'offerta didattica dell'Università di Pisa, le attività formative necessarie per la loro acquisizione.

~~7. L'adeguatezza della personale preparazione dello studente, di cui al comma 5 lett. b), è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.~~

La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente ha lo scopo di accertare la conoscenza specifica del singolo studente e il suo livello di preparazione. L'adeguatezza della preparazione iniziale viene verificata dai corsi di studio mediante le seguenti azioni:

- a) esame del percorso formativo dello studente. A tal fine possono essere

CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Articolo 19 - Programmazione e coordinamento della didattica

1. Entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di studio per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo,

considerati:

- 1) il contenuto degli esami sostenuti in lauree di primo o secondo livello
- 2) la votazione riportata nei singoli esami
- 3) le votazioni di laurea
- 4) altri titoli (master, specializzazione etc.)

b) una verifica in presenza dello studente.

La verifica in presenza può consistere in un colloquio sul percorso formativo dello studente e/o in un esame su argomenti specifici. Ha lo scopo di verificare il superamento delle lacune dello studente accertate mediante l'analisi del percorso formativo.

La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente può concludersi con l'ammissione, la non ammissione oppure l'ammissione condizionata ad un particolare percorso da seguire nel corso di laurea magistrale. La non ammissione deve essere adeguatamente motivata.

Sono esonerati dalla verifica in presenza gli studenti per cui la valutazione del percorso formativo di cui al punto a) risulti adeguata.

Nella valutazione dei requisiti di accesso alle lauree magistrali i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere norme che favoriscano i laureati dell'Università di Pisa rispetto ai laureati di altri atenei.

CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Articolo 19 - Programmazione e coordinamento della didattica

1. Entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di studio per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto

secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. In particolare la programmazione deve contenere i seguenti punti: a) l'elenco delle attività formative attivate, con l'indicazione di quelle da affidare a docenza esterna; b) l'allocazione delle attività formative nei semestri; c) per gli insegnamenti tenuti da docenti interni, la designazione del professore ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e, nel caso di insegnamenti suddivisi in moduli, del responsabile del corso; d) l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati; e) l'indicazione dei ricercatori che svolgono attività integrative nell'ambito degli insegnamenti e del personale che svolge attività di supporto alla didattica; f) la composizione delle commissioni di esame di ciascun corso; g) il programma di ciascun insegnamento attivato, coerente coi crediti e con gli obiettivi formativi ad esso attribuiti nel regolamento didattico del corso, e adeguatamente differenziato dai programmi degli altri insegnamenti del corso di studio, proposto dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali; 2. Non possono essere attivati corsi di insegnamento di lauree triennali per i quali siano stati sostenuti meno di 20 esami complessivamente negli ultimi tre anni. In caso di attivazione di corsi di insegnamento aventi le caratteristiche su indicate, essi devono rappresentare un affidamento didattico	delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. In particolare la programmazione deve contenere i seguenti punti: a) l'elenco delle attività formative attivate, con l'indicazione di quelle da affidare a docenza esterna; b) l'allocazione delle attività formative nei semestri; c) per gli insegnamenti tenuti da docenti interni, la designazione del professore ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e, nel caso di insegnamenti suddivisi in moduli, del responsabile del corso; d) l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati; e) l'indicazione dei ricercatori che svolgono attività integrative nell'ambito degli insegnamenti e del personale che svolge attività di supporto alla didattica; f) la composizione delle commissioni di esame di ciascun corso; g) il programma di ciascun insegnamento attivato, coerente coi crediti e con gli obiettivi formativi ad esso attribuiti nel regolamento didattico del corso, e adeguatamente differenziato dai programmi degli altri insegnamenti del corso di studio, proposto dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali; 2. Non possono essere attivati corsi di insegnamento di lauree triennali per i quali siano stati sostenuti meno di 20 esami complessivamente negli ultimi tre anni. In caso di attivazione di corsi di insegnamento aventi le caratteristiche su indicate, essi devono rappresentare un affidamento didattico aggiuntivo per docenti che come compito istituzionale impartiscono attività formative
--	---

aggiuntivo per docenti che come compito istituzionale impartiscono attività formative corrispondenti ad almeno 12 CFU.

3. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici. Il numero di CFU corrispondenti ad attività tenute da professori a contratto in ogni corso di studio non può comunque essere superiore al 20% dei CFU corrispondenti al corso di studio: 36 (20% di 180) per le lauree, 24 (20% di 120) per le lauree magistrali etc. Eventuali deroghe devono essere approvate dal senato accademico.

4. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri, in modo funzionale alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del corso.

5. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sdoppiati quando la numerosità degli studenti supera la numerosità massima della classe cui i corsi appartengono, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

6. Nel rispetto dei requisiti necessari e coordinando opportunamente il calendario delle attività didattiche, è possibile per ragioni di efficienza e razionalizzazione mettere a comune un insegnamento fra due o più corsi di studio, sotto la responsabilità del medesimo docente.

7. Qualora in un dato anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un corso di studio, è possibile mutuarlo da un altro insegnamento, avente contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti, attivato in un altro corso di studio. Il ricorso al meccanismo della mutuaione deve rivestire carattere di eccezionalità e non è

~~corrispondenti ad almeno 12 CFU.~~

Per gli insegnamenti delle lauree magistrali il minimo di esami è di 10.

3. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici. Il numero di CFU corrispondenti ad attività tenute da professori a contratto in ogni corso di studio non può comunque essere superiore al 20% dei CFU corrispondenti al corso di studio: 36 (20% di 180) per le lauree, 24 (20% di 120) per le lauree magistrali etc. Eventuali deroghe devono essere approvate dal senato accademico.

4. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri, in modo funzionale alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del corso.

5. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sdoppiati **per migliorare la qualità della didattica** o quando la numerosità degli studenti supera la numerosità massima della classe cui i corsi appartengono, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

6. ~~Nel rispetto dei requisiti necessari e coordinando opportunamente il calendario delle attività didattiche,~~ E' possibile per ragioni di efficienza e razionalizzazione e **trasparenza** mettere a comune un insegnamento fra due o più corsi di studio, ~~sotto la responsabilità del medesimo docente.~~ **La condivisione avviene fra insegnamenti che hanno gli stessi obiettivi formativi, lo stesso programma didattico, la stessa denominazione e lo stesso numero di crediti. Per esigenze logistiche o per l'elevata numerosità degli studenti appartenenti ai diversi corsi di studio che contengono l'insegnamento condiviso, lo stesso può essere**

comunque consentito fra livelli diversi di laurea.

sdoppiato.

Sono sconsigliate le condivisioni fra livelli diversi di laurea. Le eventuali condivisioni di insegnamenti appartenenti a lauree di diverso livello devono avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente motivate in base al progetto formativo dei corsi di studio coinvolti.

7. Qualora in un dato anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un corso di studio, è possibile mutuarlo da un altro insegnamento, avente contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti, attivato in un altro corso di studio. Il ricorso al meccanismo della mutuaione deve rivestire carattere di eccezionalità ~~e non è comunque consentito fra livelli diversi di laurea.~~ comunque deve rispettare i seguenti requisiti: a) insegnamenti appartenenti alle materie di base e caratterizzanti non possono essere mutuati; b) un insegnamento può essere mutuato per non più di due anni accademici consecutivi; c) la mutuaione non può essere utilizzata fra insegnamenti che differiscono per più di 3 crediti. Nel periodo transitorio di passaggio dall'ordinamento di cui al DM 509/1999 e quello di cui al DM 270/2004 la mutuaione è consentita anche in deroga ai punti a) e b). In questi casi comunque l'insegnamento mutuato (ovvero quello non attivato) deve appartenere sempre all'ordinamento di cui al DM 509/1999.

Le eventuali mutuaioni di insegnamenti appartenenti a lauree di diverso livello devono essere adeguatamente motivate in base al progetto formativo dei corsi di studio coinvolti.

7 bis. Deve esserci una corrispondenza biunivoca fra un codice di esame e un programma di insegnamento, anche se l'insegnamento è condiviso fra più corsi di laurea. Di norma non deve esserci sovrapposizione, anche parziale, di contenuti fra insegnamenti diversi (cioè con codice diverso), soprattutto all'interno dello stesso corso di studio. I casi di sovrapposizione di contenuti devono essere adeguatamente motivati e possono consistere esclusivamente in sovrapposizioni di interi moduli (e non parte di essi). Non è comunque consentito che

8. Le condivisioni e le mutazioni sono deliberate dai Consigli di Facoltà interessati.

9. I documenti relativi alla programmazione didattica sono diffusi a cura dell'Università prima dell'inizio delle iscrizioni all'anno accademico di riferimento.

... omissis ...

Articolo 24 - Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione

1. Quando i regolamenti dei corsi di studio prevedano obblighi definiti di frequenza per l'ammissione all'esame di singoli insegnamenti, il loro assolvimento viene attestato dal professore ufficiale sul libretto personale dello studente. La commissione d'esame è tenuta a verificare la presenza sul libretto della suddetta attestazione di frequenza e, in mancanza, non può procedere alla verbalizzazione dell'esame.
2. Tutti gli esami superati dallo studente, facenti o non facenti parte del corso di studio cui lo studente è iscritto, vengono registrati nella sua carriera scolastica. Per il conseguimento del titolo, nella carriera dello studente devono risultare superati tutti gli esami indicati in uno dei piani di studio ufficiali del corso di studio o in un piano di studio personale proposto dallo studente e approvato dal consiglio del corso di studio. La certificazione della carriera scolastica può riportare l'indicazione di quali esami siano utili per il conseguimento del titolo di studio.
3. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere che l'ammissione all'esame di uno specifico corso sia subordinata al superamento dell'esame di uno o più corsi. Le propedeuticità da rispettare sono quelle previste dal regolamento

il percorso formativo dello studente contenga due insegnamenti con sovrapposizione di contenuti.

8. Le condivisioni e le mutazioni sono deliberate dai Consigli di Facoltà interessati.

9. I documenti relativi alla programmazione didattica sono diffusi a cura dell'Università prima dell'inizio delle iscrizioni all'anno accademico di riferimento.

... omissis ...

Articolo 24 - Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione

1. Quando i regolamenti dei corsi di studio prevedano obblighi definiti di frequenza per l'ammissione all'esame di singoli insegnamenti, il loro assolvimento viene attestato dal professore ufficiale sul libretto personale dello studente. La commissione d'esame è tenuta a verificare la presenza sul libretto della suddetta attestazione di frequenza e, in mancanza, non può procedere alla verbalizzazione dell'esame.
2. Tutti gli esami superati dallo studente, facenti o non facenti parte del corso di studio cui lo studente è iscritto, vengono registrati nella sua carriera scolastica. Per il conseguimento del titolo, nella carriera dello studente devono risultare superati tutti gli esami indicati in uno dei piani di studio ufficiali del corso di studio o in un piano di studio personale proposto dallo studente e approvato dal consiglio del corso di studio. **Tali esami devono essere evidenziati nella certificazione della carriera universitaria. ~~La certificazione della carriera scolastica può riportare l'indicazione di quali esami siano utili per il conseguimento del titolo di studio.~~**
3. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere che l'ammissione all'esame di uno specifico ~~corso~~ **insegnamento** sia subordinata al superamento dell'esame di uno o più ~~corsi~~ **insegnamenti**. Le propedeuticità da rispettare sono quelle previste dal regolamento didattico di corso di studio. **Non possono essere previste**

didattico di corso di studio. Prima dell'inizio dell'esame la commissione informa il candidato di tali propedeuticità e del divieto di procedere alla verbalizzazione dell'esame qualora, al suo termine, non risulti dal libretto personale dello studente l'avvenuto superamento degli esami dei corsi propedeutici. Nel caso di esami verbalizzati in violazione delle regole di propedeuticità, l'Amministrazione ne informa il presidente del consiglio di corso di studio, che può procedere all'annullamento dell'esame.

4. Tutti gli studenti possono frequentare anche insegnamenti di corsi di studio diversi da quello al quale sono iscritti, ad eccezione degli insegnamenti dei corsi di studio per cui sia previsto un accesso limitato ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, e salvo, per questi ultimi, motivato provvedimento adottato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio del corso di studi interessato.
5. Nel caso di posizione irregolare dello studente circa l'assolvimento dei suoi obblighi contributivi, il rettore dispone la sospensione dello studente dalla carriera scolastica, con nullità di ogni atto successivo alla data di notifica del decreto allo studente.
6. La verbalizzazione degli esami di un corso indica i seguenti dati: titolo e codice del corso; cognome, nome e matricola del candidato; valutazione riportata; data di svolgimento della prova finale d'esame; nomi e codici personali dei membri della commissione presenti e firma del presidente della commissione. La verbalizzazione deve avvenire subito dopo la conclusione della verifica e, preferibilmente, utilizzando anche la tessera magnetica di riconoscimento dello studente.
7. Sono altresì verbalizzati con le medesime modalità di cui al comma 6 gli esami non conclusi e gli esami non superati.
8. I dati relativi ai verbali d'esame vengono trasmessi dal presidente della commissione alla segreteria studenti

propedeuticità fra insegnamenti che si svolgono nello stesso semestre del medesimo anno di corso. ~~Prima dell'inizio dell'esame la commissione informa il candidato di tali propedeuticità e del divieto di procedere alla verbalizzazione dell'esame qualora, al suo termine, non risulti dal libretto personale dello studente l'avvenuto superamento degli esami dei corsi propedeutici.~~ Nel caso di esami verbalizzati in violazione delle regole di propedeuticità, l'Amministrazione ne informa il presidente del consiglio di corso di studio, che può procedere all'annullamento dell'esame.

4. Tutti gli studenti possono frequentare anche insegnamenti di corsi di studio diversi da quello al quale sono iscritti, ad eccezione degli insegnamenti dei corsi di studio per cui sia previsto un accesso limitato ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, e salvo, per questi ultimi, motivato provvedimento adottato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio del corso di studi interessato.

5. Nel caso di posizione irregolare dello studente circa l'assolvimento dei suoi obblighi contributivi, il rettore dispone la sospensione dello studente dalla carriera scolastica, con nullità di ogni atto successivo alla data di notifica del decreto allo studente.

6. La verbalizzazione degli esami di un corso indica i seguenti dati: titolo e codice del corso; cognome, nome e matricola del candidato; valutazione riportata; data di svolgimento della prova finale d'esame; nomi e codici personali dei membri della commissione presenti e firma del presidente della commissione. La verbalizzazione deve avvenire subito dopo la conclusione della verifica e, preferibilmente, utilizzando anche la tessera magnetica di riconoscimento dello studente.

7. Sono altresì verbalizzati gli esami non conclusi e gli esami non superati con le medesime modalità di cui al comma 6, **fatto salvo che al posto della valutazione viene riportata le dicitura respinto o ritirato.**

8. I dati relativi ai verbali d'esame vengono trasmessi dal presidente della commissione alla segreteria studenti entro tre giorni dalla

entro tre giorni dalla conclusione di ogni singolo appello. ... omissis ... Articolo 27 - Studente lavoratore 1. Al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, con apposito regolamento approvato dal Senato accademico è disciplinata la figura dello studente lavoratore e sono previste particolari disposizioni sugli appelli e sugli obblighi di frequenza, anche in deroga alle norme del presente regolamento. ... omissis ...	conclusione di ogni singolo appello. ... omissis ... Articolo 27 - Studente lavoratore 1. Al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, con apposito regolamento approvato dal Senato accademico è disciplinata la figura dello studente lavoratore e sono previste particolari disposizioni sugli appelli e sugli obblighi di frequenza, anche in deroga alle norme del presente regolamento. 2. Tali disposizioni si applicano anche agli studenti-genitori con figli di età inferiore agli otto anni e alle studentesse in maternità. ... omissis ...
---	--

